



Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento VII – Servizio 1 “Servizi per la Formazione Professionale”

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma Tel. 06/6766.1

E-mail: formazione@cittametropolitanaroma.it

PEC formazione@pec.cittametropolitanaroma.it

CAPITOLATO TECNICO

CPV: 80340000-9

Servizi Speciali di Istruzione

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025”, FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI 12 MESI, CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL DLGS. 36/2023, - RIF. AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA D.G.R. N. G08788 DEL 02/07/2024 – RIF. D.G.R. N. G11987 DEL 13/09/2024 - VALORE APPALTO € 400.044,00 IVA INCLUSA – SENZA MINIMO GARANTITO

Premesso

- che la CMRC intende dare attuazione a percorsi di assistenza specialistica, finalizzati all'inclusione dei ragazzi e delle ragazze affetti da disabilità certificata (L.104/92) o in situazione di svantaggio, presenti all'interno dei CmFP, a gestione diretta di Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito CmRC), mediante progetti di inclusione/integrazione didattica e di realizzazione di attività laboratoriali;
- che in attuazione del Programma del Lazio Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, Obiettivo di Policy 4 “Un'Europa più sociale”, CmRC punta a sostenere la programmazione e la realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa delle allieve e degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio, con la finalità di sostenere la piena formazione della personalità in un processo orientato all'intero contesto scolastico, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell'occupabilità degli alunne/alunni, che in attuazione dei programmi elaborati dalla Commissione Europea, in materia, per cui è prevista, altresì, che la programmazione regionale finalizzata all'attuazione di progetti volti alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone affette da disabilità, da coinvolgere, in un contesto più ampio di inclusione sociale attraverso l'elaborazione di progetti volti a prestare assistenza agli enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l'attività scolastica delle persone affette da disabilità, nell'ambito di progetti individualizzati e del PEI, progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa, progetti inclusivi rivolti alle famiglie che assistono persone affette da disabilità, progetti sperimentali finalizzati alla promozione del benessere e alla qualità della vita delle persone con disabilità, etc.;

- che in attuazione della Determinazione Regionale N. G08788 del 02/07/2024, è stato approvato “*Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali: Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2024-25 e manifestazione di interesse per la sperimentazione di azioni a sostegno della transizione dal percorso scolastico/formativo alla dimensione lavorativa degli alunni con disabilità*”, a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Priorità 3 “Inclusione Sociale” Obiettivo specifico k) e che, quindi, intende finanziare interventi di Supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - intesi non come intervento *ad personam*, ma come processo di inclusione per l’intero contesto scolastico - e finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione;
 - che con Determinazione Regionale N. G11987 del 13/09/2024 di approvazione dell’ “*Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali: Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2024 - 25 e manifestazione di interesse per la sperimentazione di azioni a sostegno della transizione dal percorso scolastico/formativo alla dimensione lavorativa degli alunni con disabilità. - Elenco delle Istituzioni scolastiche/formative ammesse/non ammesse al finanziamento*” la CmRC è stata ammessa al finanziamento di cui alla Determinazione Regionale sopra richiamata;
 - che l’Amministrazione rende necessario, attraverso una “***Procedura Aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’erogazione del servizio di assistenza specialistica, in favore di alunni disabili e/o con pluridisabilità presenti all’interno dei centri di formazione professionale a gestione diretta di Città Metropolitana di Roma Capitale***”, dare avvio alla presente procedura di gara in favore di O.E., in possesso dei requisiti specifici richiesti, che assicurino il servizio di *Assistenza Specialistica*, all’interno dei CmFP, a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Priorità 3 “Inclusione Sociale” Obiettivo specifico k);
 - che l’Amministrazione ritiene, quindi, urgente per l’a.f. 2024/2025, procedere all’individuazione di O.E. che abbiano, nella propria disponibilità, operatori specialistici preposti al servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale - assistenza specialistica - in favore degli studenti con disabilità o in situazioni di svantaggio, frequentanti i CmFP, a gestione diretta di CMRC, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e che il soggetto contraente dovrà avere i requisiti di capacità economica, tecnica e finanziaria di cui agli artt. e dovrà, altresì, avere specifica esperienza nel settore di riferimento, avendo già gestito apposito servizio di assistenza specialistica ai disabili in ambito scolastico e, di contro, non dovrà trovarsi in situazioni d’incompatibilità e/o incapacità a contrarre con la P.A. e, più ingenerale, in alcuna delle situazioni preclusive e di esclusione previste dal vigente Codice degli Appalti.
 - che la presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>, cui si rinvia al disciplinare di gara per dettagli.
 - che l’aggiudicazione avviene mediante procedura aperta, previa pubblicazione di un bando, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
 - che le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma.
- che le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; avvengono utilizzando il domicilio digitale inserito dall’operatore economico al momento della registrazione sulla Piattaforma delle gare Telematiche. La Piattaforma invierà automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso all’ indirizzo pec e sarà onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; alla richiesta di offerta migliorativa e sorteggio di cui art. 77 del R.D. n. 827/1924 avvengono presso la Piattaforma.

Articolo 1

Oggetto, Disciplina Normativa Dell’appalto, Modalità di Espletamento Del Servizio, Luogo Di Esecuzione Del Servizio Ed Orari, Assicurazioni, Sicurezza, Durata, Importo, Assenza Di Suddivisione In Lotti

1.1 Oggetto

Il presente bando ha per oggetto ha per oggetto “*Affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica - Anno Scolastico 2024/2025*”, in favore degli studenti con disabilità o in situazioni di svantaggio finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di Assistenza specialistica da impiegare nei sei CMFP, a gestione diretta di Città Metropolitana di Roma Capitale.

1.2 Disciplina Normativa dell'appalto

I rapporti tra la Stazione Appaltante e il contraente affidatario della presente procedura d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- dalla L. n. 136/2010.

1.3 Modalità di espletamento del servizio

L'Assegnazione degli operatori e delle operatrici darà priorità al supporto di allievi e allieve con L. 104, commi 1 e 3, tenendo conto della articolata composizione dei gruppi classe dove si riscontra l'esistenza di barriere significative, vale a dire presenza di diversi casi di studenti/esse con bisogni educativi speciali.

L'appaltatore è tenuto a garantire il servizio da svolgere con la massima cura e senza interruzione di continuità e per tutta la durata del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni presenti nel presente documento ed in linea con il progetto di assistenza Specialistica elaborato ed approvato dalla Regione Lazio.

Per la gestione del servizio si richiede all'appaltatore:

- per ogni alunno/a una pianificazione delle attività rispondente al piano individuale di intervento e alle azioni individuate dal progetto redatto dall'Istituzione formativa;
- la continuità del servizio;
- la tempestiva comunicazione riguardo ad eventuali assenze dell'operatore e la sostituzione dello stesso con altro operatore con le stesse competenze e professionalità;
- eventuale sostituzione dell'operatore/trice in caso di incompatibilità con l'allievo/a assegnato/a.

In particolare l'appaltatore dovrà:

- seguire gli utenti affidati, secondo il progetto predisposto dall'Istituto ed in condivisione con il *team*;
- collaborare alla stesura/revisione del PEI e partecipare al G.L.O;
- collaborare alla stesura dei PDP in caso di assegnazione a soggetti con bisogno educativo speciale;
- collaborare con i docenti alla pianificazione di processi di apprendimento favorevoli all'inclusione e l'accesso ai saperi anche con l'utilizzo di strumenti ed ausili informatici.

La distribuzione settimanale delle ore sarà oggetto di concertazione con i Responsabili dei Centri e dei docenti interessati, tenuto conto di quanto pianificato nel PEI in termini di potenzialità ed aspettative. Potranno subire modifiche la distribuzione delle ore e degli incarichi in caso di assenza degli aventi diritto e in funzione dei bisogni emergenti.

In caso di assenza dello studente/dentessa, le ore previste e non prestate, su richiesta del Responsabile del Servizio, potranno essere recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati allo/a studente/ssa stesso/a

o su altri.

L'operatore/trice verificherà l'effettiva assenza dello studente o della studentessa coordinandosi con l'Amministrazione per l'eventuale utilizzo.

L'abbinamento tra alunno ed Operatore viene effettuato dal Centro Metropolitano di Formazione Professionale interessato tenuto conto dei seguenti criteri:

- continuità dell'educatore professionale, salvo controindicazioni (es. difficoltà di relazione tra operatore ed alunno);
- indicazioni contenute nel profilo funzionale;
- eventuali indicazioni dell'Amministrazione e/o dell'Unità Multidisciplinare dell'ASL di riferimento.

Il servizio potrà eventualmente prevedere anche l'accompagnamento nelle uscite didattiche, nei viaggi di istruzione e attività di Alternanza scuola lavoro.

In ogni caso l'Operatore/trice potrà partecipare alle uscite e ai viaggi, se eventualmente organizzati nel corso dell'anno formativo 2024/2025, compatibilmente con le risorse disponibili ai fini della copertura delle spese di vitto e alloggio dell'Operatore/trice medesimo/a, a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Tale partecipazione dovrà essere preventivamente concordata con il committente.

L'appaltatore inoltre, dovrà trasmettere, al Responsabile di ogni singolo Centro **entro il 31 luglio 2024/2025**, una relazione finale sull'andamento complessivo del servizio per la valutazione della qualità dell'intervento e dei risultati conseguiti.

L'esecutore del contratto dovrà osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni e i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli, che dovessero gravare sull'Amministrazione, in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

1.4 Luogo di esecuzione del Servizio ed orari

Il servizio dovrà essere svolto presso i diversi Centri Metropolitani di Formazione Professionale (CmFP) dislocati sul territorio, a gestione diretta della Città Metropolitana di Roma Capitale (CmRC), nell'orario così come previsto, nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole pubbliche.

I Centri di Formazione Professionale presso cui sarà erogato il Servizio di Assistenza Specialistica sono:

1) CMFP Adriatico

Via Dei Monti Lessini n. 6 - 00141 Roma (RM);

2) CMFP Civitavecchia

Via Terme Di Traiano snc - 00053 Civitavecchia (RM);

3) CMFP Marino

Via Ferentum s.n.c. - 00047 Marino;

4) CMFP Castel Fusano

via Bernardino da Monticastro n. 3 - 00122 Ostia Lido (RM);

5) CMFP Cave

Via della Ferrovia 7/b - 00033 Cave (Rm);

6) CMFP Acilia

Via Andrea da Garessio, 109 - 00126 Acilia (RM)

Le date di inizio e fine del servizio saranno definite al momento dell'affidamento, compatibilmente con il calendario scolastico regionale e, con quello previsto dai singoli CmFP.

Prima dell'inizio del servizio, sarà comunicato all'affidataria il numero esatto di alunni da assistere ed il numero di ore settimanali da dedicare ad ognuno, nonché il Centro di appartenenza.

Il monte ore complessivo verrà indicato al momento dell'affidamento dall'ufficio competente centrale della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Gli orari preventivamente indicati potranno subire parziali modifiche in relazione alle esigenze che dovessero presentarsi in corso d'anno e richieste dai Responsabili dei Centri.

Il servizio di assistenza giornaliero potrà svolgersi a partire dall'ingresso dell'alunno a scuola fino all'uscita, includendo i tempi dedicati agli intervalli ed agli eventuali pasti consumati a scuola, oppure secondo frazioni dell'orario indicato.

In caso di riduzione del numero degli utenti destinatari del servizio, l'Amministrazione si riserva di ridurre le ore settimanali di attività.

Si riporta, a titolo puramente indicativo il numero di disabili presenti nei Centri del territorio e il numero di studenti che hanno usufruito ed usufruiranno del servizio di Assistenza Specialistica per ciascun anno scolastico:

L. 104/92	60 Allievi/e Luglio 2024
L. 104/92, co. 3	16 Allievi/e
L. 170/10	150 Allievi/e
BES certificato	59 Allievi

L'intero modello di inclusione proposto da CMRC è incentrato sulla valorizzazione dei ragazzi e delle ragazze con L.104/92 (60 allievi nei sei CMFP a luglio 2024) con particolare attenzione per i casi con comma 3 (16 allievi/e) e che in generale i dati raccolti ci permettono di individuare tra le 35 classi attualmente previste:

- 31 classi presentano uno o più allievi con L. 104/92 (di cui 7 classi vedono la compresenza di 3 o 4 casi di allievi con L. 104/92)
- 4 classi dove non sono previsti allievi/e con L. 104 ma presentano almeno 3 allievi con certificazione DSA o 3 con certificazione BES
- 13 Classi con presenza di allievi/e con certificazione L. 104/92 comma 3
- 6 Classi con 3 o più allievi/e in possesso di L. 104/92

1.5 Assicurazioni

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'Operatore Economico aggiudicatario, che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, penale, civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'ente stesso.

Sarà obbligo dell'Operatore Economico aggiudicatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Operatore Economico, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

L'Operatore Economico aggiudicatario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Impresa aggiudicataria che ne è la sola responsabile.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato. Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni in riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):

- estensione del novero dei terzi all'Ente Committente e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli

infortuni sul lavoro prevista a termini di legge, limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio;

- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto dell'appalto;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Impresa Aggiudicataria o dallo stesso detenute;
- estensione alla responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali, strutture e beni consegnati all'aggiudicatario;
- estensione alla responsabilità civile derivante da danni a cose in consegna e/o custodia;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali.
- L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a stipulare apposita polizza che copra il rischio di infortuni che dovessero subire gli utenti che usufruiscono dei servizi comprensiva di Rimborso spese sanitarie conseguenti ad infortunio, Rimborso di lenti e/o occhiali, la cui rottura sia determinata da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Cure odontoiatriche di primo intervento e protesi dentarie rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza.
- Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella prescritta polizza.
- Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Impresa.
- L'Impresa Aggiudicataria dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti, oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata.
- L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta altresì a dare immediata comunicazione agli Enti Committenti di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio. Copie delle polizze dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto; l'aggiudicatario si impegna inoltre a presentare ad ogni scadenza annuale della polizza la dichiarazione da parte della compagnia assicuratrice di regolare pagamento del premio.

1.5 Sicurezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Le prestazioni oggetto del servizio si svolgono prevalentemente in locali scolastici e comportano momenti di interferenza dati dalla prestazione di attività a contatto con il personale scolastico docente e non docente. Tali circostanze, tuttavia, in base anche all'esperienza di questi anni, non paiono generare rischi specifici da interferenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/08 e trattandosi, altresì, di attività di concetto per la quale non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI ex art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 il presente progetto non comprende la stesura del DUVRI stesso.

1.6 Durata

La durata dell'Accordo Quadro è di **mesi 12**, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso. L'Impresa si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto all'Impresa, da parte dell'Amministrazione, in caso di mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento per forza maggiore. Le vertenze sindacali all'interno dell'Impresa devono rispettare pienamente le leggi vigenti in materia. E' fatta,

comunque, salva l'applicazione delle eventuali penalità, così come previsto dal presente Capitolato, qualora ne ricorrano i presupposti.

1.7 Importo

Il valore dell'appalto è di **€ 400.044,00 IVA inclusa**, all'interno della soglia prevista per gli appalti di servizi sociali e assimilati, elencati all' allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, così come richiamata nell'art. 14, co. 1, let. d) del D.Lgs. 36/2023, per complessive **18.020 ore di servizio di cui 12.210**, coperte dal finanziamento regionale di cui alla D.G.R N. G11987 del 13/09/2024, Allegato 1, per un importo di **€ 271.062,00** il resto da finanziare nei limiti delle risorse disponibili da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, per il corretto espletamento del servizio, garantisce non garantisce un importo minimo.

Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste, sulla scorta dell'effettivo fabbisogno del personale nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 IVA esclusa.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, pertanto, l'Aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni, in unico lotto, che successivamente e progressivamente potranno essere richieste dal Committente, ai sensi del medesimo Accordo, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.

L'Aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fin tanto che il Committente non darà luogo ai contratti applicativi.

L'Accordo Quadro, che sarà stipulato all'esito dell'aggiudicazione, non determina, pertanto, alcun obbligo in capo al Committente, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui quest'ultimo si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite dall'Accordo Quadro stesso.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, il contratto è sempre modificabile, ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo, entro un termine non superiore a **tre mesi**. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo, entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio. L'Operatore Economico affidatario dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite dal capitolato e dal disciplinare di gara, la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso – nessuna prestazione esclusa o riservata – senza alcun onere aggiuntivo per la Città Metropolitana di Roma Capitale, a qualsivoglia titolo richiesto.

L'operatore economico è informato che il valore complessivo del servizio erogato è determinato dal costo lordo complessivo delle ore svolte dagli assistenti per gli Interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi, con disabilità o in situazione di svantaggio.

Il servizio oggetto dell'appalto è da intendersi riferito al solo costo espresso relativo alle ore svolte dagli assistenti per gli Interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio, con utilizzo del costo orario secondo secondo il criterio dell'Unità di Costo Standard (UCS), ai sensi dell'articolo 53 par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n.2021/1060, di cui all'art. 7 dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione Regionale N. G08788 del 02/07/2024.

N.	Voce di spesa	Criterio per la valorizzazione dell'UCS	UCS
	Unità di Costo Standard	Ore di assistenza specialistica	€ 22,20 ora attività (iva inclusa)

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire ed assicurare per l'intera durata dell'appalto l'applicazione del costo UCS che resterà invariato per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

1.7.1 Costo della manodopera

L'UCS è calcolata al lordo ed è comprensiva del costo orario di Assistenza Specialistica e degli ulteriori costi di attività.

Durante lo svolgimento dei servizi, oggetto d'appalto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare il CCNL vigente applicato alle Cooperative Sociali.

L'Appaltatore è informato, quindi, che il costo orario dell'Assistente Specialistico non potrà essere soggetto a ribasso rispetto al costo orario previsto dal CCNL del settore di riferimento ed al costo orario corrispondente ai relativi livelli di inquadramento.

La Stazione Appaltante rinvia alle fonti normative sopra richiamate da applicarsi alle Cooperative Sociali del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e/o alle persone giuridiche ad esse equiparate, **ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, co. 3 del D.Lgs 36/2023, al differente contratto collettivo eventualmente applicato, purché garantisca, ai dipendenti, le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante (CCNL del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo).**

In merito ai costi del personale dipendente, è vietato dalla Ditta Appaltatrice applicare il ribasso ai costi di manodopera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n 36/2023 (**nuovo Codice dei Contratti Pubblici**), secondo cui *“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*, ovvero l'importo complessivo dell'appalto è comprensivo di voci di costo sia soggette a ribasso, che di voci di costo espressamente non soggette a ribasso (**ovvero costo della manodopera e oneri di sicurezza**) e che tali ultimi costi sono **scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.**

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina sui luoghi di lavoro ed ha l'obbligo di far osservare ai dipendenti ed ai tecnici le leggi, i regolamenti e gli ordini ricevuti, anche in materia di sicurezza alimentare, nel rispetto delle procedure di cui al Piano di Autocontrollo applicato a quei CMFP alberghieri della Città Metropolitana di Roma Capitale che per il tramite i rispettivi Direttori di Esecuzione gli verranno comunicate.

Articolo 2

Soggetti Ammessi al Servizio Di Assistenza Specialistica

Gli O.E. ammessi alla partecipazione della presente procedura e quelli aggiudicatari dovranno assicurare il servizio di *“Assistenza Specialistica”*, in favore degli allievi/e, in possesso delle certificazioni, così come indicate nel presente capitolato tecnico, per il tramite di personale qualificato, maggiorenne e in possesso in possesso almeno di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di istruzione superiore;
- Corso OEPAC riconosciuto, nonché titoli di studio equipollenti idonei.

Ai fini dell'assegnazione del servizio, si precisa che l'Assistente Specialistico è una figura funzionale ai processi di apprendimento e all'inclusione dell'alunno/a con disabilità o in condizioni di svantaggio (BES) ed interviene per potenziare le capacità di studenti e studentesse in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali all'interno di un gruppo, pertanto, interviene in un'ottica non assistenzialistica, ma rivolta allo sviluppo delle risorse individuali in un'ottica sistemica.

Gli operatori e operatrici di Assistenza specialistica si inseriranno nei sei Centri di formazione professionale di Città metropolitana di Roma Capitale, inserendosi in una complessa strategia di risposta ai bisogni educativi speciali messa in campo da Città metropolitana nei propri Centri di formazione professionale.

Le équipe coinvolte in ogni CMFP lavorano costantemente in termini di supporto psicologico, educativo e di orientamento per cercare, prima ancora che sulle competenze, di lavorare sulla scolarizzazione, sulla socialità, sulla capacità di vivere le dinamiche di gruppo positivamente, sulla capacità di esprimere talenti e vocazioni, anche attraverso la pratica professionale.

La Strategia per l'inclusione di Città metropolitana di Roma prevede l'impiego di personale specializzato e lo sviluppo di specifiche azioni (protocollo per l'inclusione) volte all'integrazione di tutti gli allievi e le allieve. Questa strategia affianca attività di supporto individuale e personalizzato ad attività di sviluppo delle dinamiche di gruppo e tra pari ad attività di potenziamento didattico, civico, educativo, psicologico.

Motore della Strategia dell'inclusione sono le Équipe dell'inclusione composte da numerose figure professionali esperte:

- coordinamento del Servizio "Formazione Professionale" di CMRC
- orientatori/orientatrici
- referenti per l'inclusione
- tutor
- esperti/e nella gestione integrata e facilitazione dei gruppi
- psicologi/ghé di sportello d'ascolto
- assistenti specialistici/che

Queste figure svolgono un ruolo fondamentale nell'accoglienza di tutti gli allievi e le allieve insieme al personale docente e al personale amministrativo dei Centri e lavorano di concerto con il corpo docente, le famiglie, le istituzioni territoriali, il personale amministrativo, il tessuto associativo locale in un'ottica di rete e di rapporto costante con il territorio.

L'Assistente Specialistico integra, quindi, la propria attività con quella di altre figure presenti nei Centri di formazione professionale di Città Metropolitana di Roma Capitale, che operano nel contesto della Strategia dell'inclusione, non sovrapponendo compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.

L'Assistente Specialistico non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato; inoltre, svolge, all'interno del gruppo classe, un'azione di intermediazione fra l'alunno/a e i compagni.

La Regione Lazio considera l'Assistente Specialistico come la figura che svolge attività quali:

- a) collaborare alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.O. e ai momenti di lavoro di équipe della scuola;
- b) programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con insegnanti curricolari e alle attività della classe;
- c) supportare l'alunno/a nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia, proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona;
- d) favorire l'inclusione tra pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una cultura dell'inclusione, l'Assistente può promuovere processi in cui trova spazio il modello del "*compagno tutor*" o del "*peer mediated intervention*".
Modelli efficaci per la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli alunni e dove gli stessi alunni possono rappresentare una risorsa anche in termini di programmazione educativa e diventare agenti di intervento al fine di favorire gli scambi socio comunicativi e relazionali degli studenti e delle studentesse con disabilità o bisogni educativi speciali;
- e) supportare interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in coerenza con quanto formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello/a studente/ssa;
- f) collaborare all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con esse;
- g) lavorare per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l'uscita dal percorso scolastico;
- h) uscite sul territorio e visite guidate;
- i) progetti per l'inclusione dell'alunno/a con disabilità o BES in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori finalizzati alla partecipazione a manifestazioni varie, ecc.);
- j) la promozione, organizzazione e verifica degli interventi educativi per il raggiungimento di livelli sempre maggiori di autonomia dell'alunno/a con bisogno educativo speciale.

2.1 Coordinatore Del Servizio

L'Aggiudicataria avrà l'obbligo di nominare tra gli operatori, un coordinatore dell'attività e comunicarne il nominativo alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione medesima.

Il coordinatore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati e con comprovata esperienza specifica nel settore oggetto del presente appalto e deve aver maturato presso Enti pubblici e/o privati un'esperienza documentabile nella funzione di coordinatore nella gestione di servizi socio assistenziali, e/o sociosanitari e/o socioeducativi rivolti a minori e/o portatori di *handicap* e minori svantaggiati

Il coordinatore dell'attività sarà tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dall'appalto stesso.

Egli sarà dotato di un recapito telefonico sempre attivo e farà da tramite tra la Ditta aggiudicataria e

Articolo 3

Divieto Di Cessione E Di Subappalto

E' vietata la cessione del contratto, così come è previsto il divieto di subappalto, sia totale che parziale. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie il subentro nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Articolo 4

Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023 per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia – denominata “definitiva” – pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA, prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme in più pagate all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. Lo svincolo avverrà nei termini e modalità previsti dall'articolo 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva, prestata sotto forma di fideiussione, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.

Articolo 5

Modalità Di Pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo del Servizio avverrà entro e non oltre **gg. 30** dall'affidamento del servizio.

Ai fini del pagamento del corrispettivo saranno liquidate le ore effettivamente prestate nel limite del monte ore massimo prefissato, su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate. L'aggiudicatario dovrà indicare sulla fattura elettronica l'importo totale delle prestazioni, l'importo orario, il totale delle ore effettuate dai propri operatori ed il CIG.

L'aggiudicatario dovrà allegare alla fattura il riepilogo delle ore di ciascun operatore. Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche suindicate. Il relativo importo mensile viene così determinato: costo orario omnicomprensivo di Euro 22,20 moltiplicato per il numero complessivo delle ore di servizio effettivamente prestato.

Nei casi di non concordanza sulle ore effettuate o sugli importi sarà effettuato un ulteriore controllo a cura del Responsabile del Servizio in contraddittorio con un Referente della ditta.

E' comunque facoltà del Responsabile del Servizio disporre il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri.

Le fatture saranno pagate secondo i termini previsti dal D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. previa acquisizione da parte del Responsabile del Servizio del D.U.R.C. rilasciato da INPS o INAIL aggiornato ed in corso di validità.

Il pagamento sarà commisurato alle ore di servizio effettivamente svolte; non verranno retribuite ore e giornate in cui il servizio non abbia avuto luogo per qualsiasi causa dipendente, dall'assenza degli alunni o per cause dipendenti dalla Ditta (fatta salva in questo caso, l'applicazione delle penali), dal personale impiegato per l'erogazione del servizio e/o da cause di forza maggiore.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi il Responsabile del Servizio ne dà comunicazione alla ditta e procede secondo l'art. 11 del D.Lgs 36/2023.

L'aggiudicatario, previa comunicazione alla CmRC, sede di Viale Ribotta 41/43 - 00144 Roma, sull'accredito del finanziamento, emetterà regolare fattura secondo le regole della fatturazione elettronica secondo quanto stabilito dal decreto del 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell'Economia e Finanze.

2. Non si intendono rimborsabili le spese riferite ad ore di gestione amministrativa del servizio e ad eventuali costi di supervisione.

Articolo 6

Penalità

L'Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, effettuare verifiche e controlli sull'operato e sulla qualità del lavoro svolto, anche riguardante al corretto e cortese rapporto con gli utenti dell'operatore economico aggiudicatario, a cura del Responsabili del servizio interessato, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente bando di gara.

Qualora si verificassero, da parte dell'appaltatore, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, fatti salvi comunque i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penalità:

€ 250,00 al giorno in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte della ditta di una o più prestazioni affidate;

€ 250,00 al giorno per mancata sostituzione di personale assente a qualunque titolo;

€ 250,00 al giorno in caso di mancata sostituzione del Coordinatore in caso di assenza a qualsiasi titolo;

€ 150,00 al giorno in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale, degli orari di servizio previsti;

€ 50,00 al giorno in caso di inosservanza degli orari di servizio stabiliti, ritardo nell'avvio del servizio rispetto agli orari indicati, omissione totale o parziale del servizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento);

€ 200,00 al giorno in caso di mancata presentazione, nei termini stabiliti, per due volte consecutive delle relazioni e/o dei programmi e piani previsti dal presente bando;

€ 100,00 ogni giorno di permanenza in servizio dell'operatore in caso di mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta della stazione appaltante, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate;

da € 200,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia stato garantito il contraddittorio;

€ 300,00 in caso di mancata presentazione di assicurazione specificatamente riferita al servizio di cui trattasi. La reiterata omissione della presentazione della polizza, ad avvenuta applicazione della penale, comporterà la risoluzione immediata del contratto;

€ 300,00 per singolo obbligo contrattuale in caso di mancata effettuazione delle obbligazioni contrattuali a carico dell'appaltatore, derivanti da attribuzione di punteggio effettuata in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

Le penalità "giornaliere" verranno applicate quotidianamente e conteggiate sino al completo ripristino del regolare contesto operativo ed alla regolare esecuzione delle operazioni eventualmente proposte dalla ditta nella propria offerta tecnica.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione, a mezzo fax o PEC. dell'inadempienza, alla quale l'aggiudicatario stesso avrà la facoltà di presentare la sua contro deduzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta nota.

Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione comunale applicherà la penale, dandone comunicazione all'Appaltatore.

Si procederà al recupero della penalità, da parte dell'Amministrazione comunale, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione della penale non comporta per l'Amministrazione rinuncia al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all'eventuale recesso o risoluzione del contratto

Articolo 7

Risoluzione Del Contratto

CmRC si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata dal contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. in ciascuno dei seguenti casi:

- abbandono del servizio, salvo giustificate cause di forza maggiore;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale assicurativo contributivo sanitario riferite al personale in servizio;
- cessione del contratto o subappalto delle prestazioni del servizio di assistenza Specialistica;
- ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali ed inadempimenti alle contestazioni segnalate da parte dell'istituto
- per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- in caso di fallimento, frode, grave negligenza, contravvenzione nell' esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- per il ripetersi oltre 3 volte, nel corso dello stesso anno scolastico, delle infrazioni per le quali sono state formulate contestazioni o applicate penalità;
- in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente e anche a causa di forza maggiore;
- per il permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione da parte del Coordinatore del servizio, a fronte di motivate contestazioni da parte del Responsabile del Servizio;
- per il mancato rispetto, rilevato per almeno tre volte al mese per due mesi consecutivi, da parte del Coordinatore dell'impegno orario offerto dalla ditta nel proprio progetto tecnico;
- per il perdurare di comportamenti deontologicamente inadeguati da parte degli assistenti/educatori, a seguito di precedenti richiami da parte del Servizio Comunale in almeno cinque casi nell'arco di un trimestre;
- per la mancata o ritardata sostituzione del personale assegnato, per almeno tre volte in un mese;

- per la mancata ottemperanza a quanto proposto in sede di offerta tecnica.

Nelle ipotesi sopraindicate CmRC ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC o raccomandata A.R. all'affidatario.

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti in materia di trattamento economico del personale e di corretto versamento degli oneri assicurativi e previdenziali e di comportamento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari del servizio al rispetto della dignità personale e della riservatezza, oltre alla risoluzione del contratto, è disposta l'esclusione dell'affidatario dalle future gare indette dall'Amministrazione per un periodo di 5 anni, oltre che all'iscrizione nel casellario delle imprese ANAC.

Il presente contratto specifico viene sottoscritto nelle more dell'aggiornamento dell'esito positivo delle verifiche effettuate dall'Amministrazione concernenti il possesso dei requisiti prescritti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 36/2023, in ragione dell'interesse pubblico prioritario coinvolto, ai fini dell'aggiudicazione e della successiva stipula dell'Accordo Quadro, al fine del rilascio certificati necessari a comprovare, in capo all'operatore economico, il possesso dei requisiti previsti da legge e dalla *lex specialis* di gara.

L'Accordo Quadro che sarà sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'O.E. è, pertanto, sottoposto alla condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, qualora - successivamente alla sua conclusione - fossero rilasciati dagli Enti e dalle Autorità competenti i certificati richiesti ed eventualmente non ancora pervenuti al momento della sottoscrizione del suddetto Accordo, con contenuto che avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine, a tal fine, indicato dalla Stazione Appaltante, salvo l'applicazione di penali.

I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, non liberano, pur con esito positivo, l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Capitolato ed il successivo Accordo Quadro che sarà sottoscritto.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire, alla Stazione Appaltante, tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Capitolato.

L'Amministrazione avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio dell'azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'aggiudicatario.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni del D.Lgs 36/2023 ed alle disposizioni del codice civile.

Articolo 8 Protocollo Di Legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui

agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 9

Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione (Ptpc)

1. L'operatore economico concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente l'apposita dichiarazione, allegata alla procedura in oggetto, con la quale attesti di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente P.T.P.C. 2023-2025, approvato giusta deliberazione del Consiglio metropolitano n. 51 del 20 aprile 2023.
2. L'operatore economico potrà prendere visione del PTPC tramite il seguente link:
<https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/>

Articolo 10

Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

Articolo 11

Spese Contrattuali, Imposte, Tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.
2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).
3. L'IVA è regolata dalla legge. Tutti gli importi, citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono IVA inclusa.

Articolo 12

Domicilio Legale

A tutti gli effetti dell'Accordo Quadro che sarà stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, l'aggiudicatario elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata, indicata in sede di gara.

II RUP

Dott. Carlo Parisi